



FONDAZIONE LEMINE

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Premessa

Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità ed i termini relativi all'applicazione delle norme contenute nello Statuto della Fondazione Lemine (d'ora in poi «Fondazione»), nonché degli organi ivi presenti.

I suoi contenuti sono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e diviene pienamente esecutivo dal giorno successivo alla sua approvazione.

Tutti i soggetti che aderiscono a qualunque titolo alla Fondazione, tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti al suo rispetto. Eventuali modifiche devono essere approvate a maggioranza dal Consiglio di Indirizzo in seduta straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno.

Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio di Indirizzo nella prima seduta utile.

Articolo 2 – Norme comportamentali

I comportamenti offensivi, lesivi della dignità, indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità della Fondazione da parte di chiunque abbia un ruolo attivo nella Fondazione (amministratori, consiglieri, dipendenti, collaboratori, volontari) saranno puniti con la decadenza dall'incarico o la rescissione del rapporto di lavoro o collaborazione decisa dal Consiglio di Indirizzo e firmata dal Presidente che ne è legale rappresentante e garante, e/o perseguiti a norma di legge.

Articolo 3 – Organi della Fondazione

Gli Amministratori hanno uguali diritti e doveri, non rappresentano i soggetti che ne hanno proposto o disposto la nomina né ad essi rispondono; devono inoltre possedere comprovati requisiti di particolare professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

La maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori richiesta per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo richiamate all'art. 14, comma 14 dello statuto, qualora il voto favorevole sia espresso da uno solo dei due Fondatori Promotori, va intesa come risultante dai punti voto in possesso dei predetti rappresentanti al momento della votazione.

Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove o ne richiede la sostituzione.

Articolo 4 – Decadenza e sospensione

I componenti gli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;



- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d) e sue successive integrazioni e modificazioni;

- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive integrazioni e modificazioni;

- nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui all'art. 2382 del codice civile.

Costituisce invece causa di sospensione dalle funzioni di componente degli organi anche la condanna con sentenza non definitiva o l'applicazione di misure cautelari personali per reati commessi contro la Fondazione o persone con esse a qualsiasi titolo legate.

Articolo 5 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione

Il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di gestione, di norma, si riuniscono presso la sede della Fondazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei componenti gli organismi presso la Segreteria, almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'organo.

L'avviso di convocazione è, di norma, comunicato ai componenti gli organismi almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica anche non certificata, ma con rapporto di conferma.

In caso di urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere trasmessa con qualsiasi strumento del quale si possa provare la ricezione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di gestione sono validamente costituiti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 6 – Adesione alla Fondazione

I soggetti aderenti alla Fondazione sono tenuti ad accettare il contenuto dello Statuto, del Regolamento interno e gli obblighi da essi derivanti.

La quota è una delle principali forme di autofinanziamento della Fondazione e non può essere restituita in nessun caso.

Le modalità di adesione, riservate ai soggetti di cui agli artt. 8-9 dello Statuto, prevedono una richiesta formale da indirizzare via PEC al Presidente della Fondazione; nella prima seduta utile del Consiglio di Indirizzo, la richiesta verrà approvata o respinta. L'eventuale respingimento della richiesta dovrà essere motivato adeguatamente; nel caso in cui il richiedente fosse rappresentato da un ente pubblico, le cause addotte per il respingimento



della domanda di adesione devono essere ricondotte alla sussistenza di uno dei casi previsti dal testo Unico degli Enti Locali e più precisamente:

- decesso o grave impedimento del legale rappresentante dell'ente;
- decadenza del legale rappresentante dell'ente (condanna anche non definitiva per gravi reati ovvero applicazione di una misura di prevenzione per associazione mafiosa; accettazione candidatura a deputato o senatore; successiva elezione ad altra carica elettiva o di governo, ad esempio presso il consiglio regionale, ovvero assunzione di incarichi non compatibili come, ad esempio, le cariche all'interno delle aziende sanitarie locali);
- incandidabilità del legale rappresentante dell'ente (in caso di condanna anche non definitiva, preesistente alle elezioni, per gravi reati o di applicazione di una misura di prevenzione per associazione mafiosa);
- rimozione del legale rappresentante dell'ente (per atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico nonché per grave inosservanza degli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani; in caso di condanna, in primo grado, per gravi reati, è prevista la sospensione dalla carica fino a un massimo di 18 mesi);
- impossibilità di surroga (prevalentemente in caso di dimissioni dei consiglieri presentate nel corso del tempo, quando non sia più possibile ricorrere alla sostituzione dei seggi vacanti con i primi non eletti);
- dimissioni del legale rappresentante dell'ente;
- mozione di sfiducia nei confronti del legale rappresentante dell'ente;
- dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri;
- situazione di crisi finanziaria (mancata approvazione del bilancio; mancata approvazione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario; mancata approvazione del rendiconto; situazione di dissesto finanziario; inosservanza degli obblighi di presentazione di un bilancio riequilibrato);
- mancata approvazione strumenti urbanistici generali;
- infiltrazioni della criminalità organizzata (quando emergano concreti, univoci e rilevanti elementi sui collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata e forme di condizionamento dell'attività amministrativa).

L'esito della domanda, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinato, verrà tempestivamente comunicato al richiedente sempre via PEC.

A decorrere dalla data in cui il Consiglio di Indirizzo iscrive il richiedente nel Registro dei membri, questi viene considerato membro a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti; deve quindi versare la quota al fondo di gestione entro 30 giorni dall'accettazione da parte del Consiglio di Indirizzo, secondo le modalità di pagamento prescritte da questo Regolamento. È consentito frazionare tale quota al massimo in due tranches.

Il pagamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione, indicando quale causale "Contributo al fondo di gestione della Fondazione Lemine" e precisando il triennio di competenza.

Il pagamento delle quote annuali di rinnovo deve avvenire entro e non oltre il giorno 30 aprile dell'anno di riferimento; passato tale termine senza che il soggetto aderente abbia provveduto all'erogazione di quanto dovuto, non avrà diritto di voto in merito alle sedute del Consiglio di Indirizzo relative all'anno in corso; passato l'anno senza che abbia provveduto



al pagamento delle quote dovute, ad eccezione dei Fondatori Promotori, decade per morosità dalla partecipazione alla Fondazione, che potrà avvalersi degli strumenti legali al fine di recuperare le somme dovute ma non versate.

Nel caso in cui le quote dovute da un membro, in ottemperanza alla normativa stabilita dal codice civile (art. 2528 ss) e dallo statuto (art. 5, comma 1, lettera c), venissero recuperate dalla Fondazione attraverso le vie legali, tali importi non concorreranno alla suddivisione dei punti voto prevista dall'articolo 14, comma 10 dello statuto.

È facoltà di ogni soggetto recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento. Tale recesso non dà diritto al rimborso totale o parziale della quota versata per la partecipazione alla Fondazione; se la quota non fosse ancora stata versata e il recesso venisse comunicato in data posteriore al 30 aprile, il soggetto è tenuto comunque al versamento dell'intera quota relativa all'anno di competenza.

Articolo 7 - Verifica dei requisiti

Per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 14 dello Statuto, il Comitato affida all'ufficio di Segreteria della Fondazione il compito di procedere agli adempimenti istruttori necessari tre mesi prima della scadenza di ogni biennio.

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato di gestione può richiedere a singoli componenti di produrre documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di incompatibilità, di cause impeditive e di situazioni di conflitto di interessi.

I componenti del Comitato sono tenuti a produrre all'ufficio di Segreteria della Fondazione gli elementi necessari entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax o posta elettronica con rapporto di conferma.

Il possesso dei requisiti di professionalità può essere attestato attraverso il deposito del curriculum vitae, di attestazioni e di certificati rilevanti a tale fine.

Il possesso dei requisiti di onorabilità può essere attestato attraverso la produzione del certificato generale penale e dei carichi pendenti, ovvero di dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentito dalla normativa vigente.

Nei casi di inerzia rispetto all'obbligo di cui al comma che precede, il Comitato di Indirizzo adotta le determinazioni di cui all'art. 11 dello Statuto, nella prima seduta utile.

Almenno San Bartolomeo, 4 marzo 2024